

Sanitari anti-vaccino dieci davanti al Tar e l'Ausl si oppone

SONO CONTRARI ALL'OBBLIGO RISCHIO SANZIONI PER I 69 DIPENDENTI CHE SI RIFIUTANO

Marcello Pollastri
marcello.pollastri@liberta.it

PIACENZA

● Non vogliono vaccinarsi contro il Covid. E hanno fatto ricorso al Tar contro l'obbligo vaccinale imposto dal decreto-legge n. 44/2021 e recepito dalle aziende sanitarie. A Piacenza sono dieci, tra medici e operatori socio-sanitari (di cui 5 dipendenti dell'Ausl di Piacenza), quelli che lanciano la sfida, disposti ad arrivare, se sarà il caso, fino alla Corte europea dei diritti dell'uomo. «E' un provvedimento liberticida» lo definiscono mettendo in dubbio l'efficacia dei sieri in commercio. Con loro hanno presentato ricorso anche colleghi di altre Ausl in due sedi distinte: quelli di Parma e Reggio Emilia al tribunale amministrativo di Parma, quelli di Modena, Bologna e Ferrara al Tar di Bologna. L'udienza davanti al Tar Parma, quella che ci interessa più da vicino, è in programma il 14 luglio. Intanto i legali delle Ausl si preparano ad opporsi. Il pronunciamento è di importanza capitale. Se il tribunale dovesse concedere la sospensiva significherebbe che gli operatori sanitari non vaccinati potrebbero continuare a lavorare nonostante le imposizioni delle Ausl.

Rischio sanzioni

Oggi sono 69 (44 infermieri e 25 medici) gli operatori sanitari dell'Ausl di Piacenza che si sono rifiutati di vaccinarsi e che rischia-



Il provvedimento è illegittimo, efficacia non garantita» (i ricorrenti)

Udienza fissata al tribunale di Parma mercoledì 14 luglio

Altri ricorrenti davanti al Tar di Bologna il 15 luglio

no sanzioni. A tal proposito si attende che la Regione faccia chiarezza in tal senso.

La legge

Il comma due del decreto legge stabilisce che solo in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestata dal medico di medicina generale la vaccinazione non è obbligatoria, può essere omessa o differita. Il comma sei prevede le sanzioni conseguenti alla sottrazione all'obbligo vaccinale stabilendo che, decorsi termini, l'azienda sanitaria locale competente accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso l'autorità competente ne

dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2

Chi ricorre

I ricorrenti, tra cui Maurizio Botti (vedi intervista nella pagina a fianco), sono tutti medici professionisti e operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali. Alcuni sono dipendenti delle diverse Ausl, altri liberi professionisti, altri ancora dipendenti di strutture private. Nessuno di loro si è sottoposto ancora alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da Sars Cov-2.

Stato di diritto

«Un ordinamento che voglia definirsi libero e democratico non può imporre ai propri consociati trattamenti sanitari dei quali non vi sia certezza in ordine alle garanzie di efficacia e sicurezza né esporli ad alcun tipo di rischio per la salute».

E' questo il passaggio chiave del maxi-ricorso. Promosso dall'avvocato Daniele Granara (foro Ro-

ma) - «si fonda sulla illegittimità costituzionale, sotto plurimi profili, di diritto interno e europeo, di un obbligo riferito a un vaccino di cui non è garantita né la sicurezza né l'efficacia essendo la comunità scientifica unanime nel ritenere insufficiente, sia dal punto di vista oggettivo che temporale, la sperimentazione eseguita». «Ne è riprova - si legge nelle carte - la ulteriore illegittima pretesa di condizionare la somministrazione del vaccino obbligatorio al rilascio di una totale esenzione da responsabilità per danni che dovessero derivare da tale vaccino non adeguatamente sperimentato e la conseguente mancata previsione di un indennizzo ritenuto invece dalla giurisprudenza condizione essenziale e imprescindibile per l'imposizione di un obbligo vaccinale e, in generale, di un trattamento sanitario obbligatorio».

Libertà di scelte

Il ricorso si fonda anche «sulla rivendicazione della libertà di scelta della cura e sulla libertà della ricerca scientifica sancite rispettivamente dagli articoli 2, 9, comma 1, 32 e 33 della Costituzione, diritti inviolabili e parte integrante del patrimonio costituzionale comune dei paesi Ue, in nessuno dei quali, a differenza dell'Italia, siffatto obbligo è stato imposto». Secondo i ricorrenti, «il legislatore italiano ha previsto un singolare - e liberticida - obbligo vaccinale in danno degli operatori sanitari e socio-sanitari costretti a sottoporsi a uno dei quattro vaccini autorizzati in Italia senza avere certezza circa la loro efficace sicurezza e peraltro senza nemmeno avere la possibilità di scegliere a quale tra i quattro sottoporsi». Chiudono citando una sentenza della Corte Costituzionale del 18 aprile 96 numero 118. «Nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute e quella degli altri, fossero pure tutti gli altri».